

IL SEQUESTRO PREVENTIVO E IL SEQUESTRO DI PREVENZIONE: PRESUPPOSTI ED AMBITI SOGGETTIVI E OGGETTIVI DELLA LORO APPLICAZIONE

Il sequestro preventivo e la confisca in sede penale

Un'interessante prospettiva di analisi della tematica concernente il progressivo incremento dei presupposti ed ambiti applicativi dei provvedimenti di sequestro e confisca nel corso e, rispettivamente, all'esito del procedimento penale può ben essere rappresentata dalla ricognizione dell'evoluzione storica subita dall'istituto della confisca a partire dall'entrata in vigore del nuovo codice di procedure penale del 1988.

Concentrando l'attenzione, in prima battuta, sul sequestro preventivo disciplinato dall'art.321 c.p.p., non si può infatti non rilevare che, a parte l'ipotesi di sequestro c.d. "impeditivo" prevista dal primo comma dell'art.321 c.p.p., il raggio d'azione e le potenzialità applicative della norma si dilatano in misura esponenziale ove si prenda in considerazione il disposto del secondo comma del medesimo art.321 c.p.p., il quale stabilisce che "il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca".

E se è innegabile che il legislatore del 1988, nel dettare tale norma, aveva come esclusivo riferimento la classificazione tradizionale della confisca quale misura di sicurezza disciplinata dall'art.240 c.p., è altrettanto innegabile che proprio la formulazione di quella norma, contenente un rinvio "aperto" non solo all'art.240 c.p., ma anche a tutte le altre ipotesi di confisca previste da norme speciali, conteneva "in nuce" il meccanismo che avrebbe portato, in seguito, con l'evoluzione normativa dell'istituto della confisca (misura applicabile, come si vedrà, a ipotesi anche molto dissimili rispetto a quelle sottese alla sua originaria concezione codicistica), ad una corrispondente estensione anche dell'istituto del sequestro preventivo.

E che il legislatore del 1988 avesse assunto come proprio modello, nella formulazione dell'art.321 comma 2, c.p.p., la confisca c.d. "diretta", riguardante le cose legate da un immediato vincolo di pertinenzialità al reato oggetto delle indagini e del processo, e da ritenersi pertanto intrinsecamente "pericolose" (caratteristica, questa, coerentemente condivisa con le cose possibile oggetto del sequestro cd. "impeditivo" di cui al comma 1 dell'art.321 c.p.p.), lo si desume chiaramente dalla versione originaria dell'art.104 disp. att. c.p.p. il quale, nel disciplinare le modalità esecutive del sequestro preventivo, rinviava, non a caso, alle disposizioni dettate in

proposito per il sequestro probatorio, avente ad oggetto, come è noto, il corpo del reato e le cose pertinenti al reato.

La successiva evoluzione normativa ha portato, come già si è detto e meglio si vedrà in seguito, al superamento di una siffatta concezione restrittiva della confisca (e, parallelamente, del sequestro preventivo ad essa funzionale), essendo quell'evoluzione caratterizzata da un progressivo allontanamento dell'istituto di cui trattasi dalle caratteristiche della "misura di sicurezza patrimoniale" per avvicinarsi, invece, alle caratteristiche di una vera e propria sanzione accessoria di natura patrimoniale.

Conviene pertanto soffermarsi subito, in tale prospettiva, sui dati normativi più rilevanti che hanno determinato, nel tempo, l'importante trasformazione di cui si è detto.

E a tale proposito può affermarsi, in estrema sintesi, che due sono sostanzialmente i versanti lungo i quali viene a delinearsi il nuovo assetto normativo destinato a ridefinire l'originario "statuto" della confisca, il primo caratterizzato da un deciso ampliamento dei casi di obbligatorietà dell'istituto a categorie sempre più ampie di reati, ed anche a prescindere dalla necessaria formulazione di un giudizio di pericolosità della *res* da sottoporre al vincolo, il secondo caratterizzato dall'introduzione e dalla successiva estensione a fattispecie di reato sempre più numerose della c.d. confisca "per equivalente".

Sotto il primo aspetto, non può non sottolinearsi che l'introduzione della c.d. confisca "allargata" di cui all'art.12 *sexies* del D.L. n.306/1992 (conv. in legge n.356/1992), destinata prioritariamente a colpire i patrimoni della criminalità organizzata, ma poi estesa anche a reati che esulano dal concetto di criminalità organizzata, ha consentito l'apprensione, già in via cautelare, con lo strumento del sequestro preventivo ex art.321, comma 2, c.p.p., di tutti i beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica dell'indagato-imputato in ordine ai quali non sia stato possibile, per quest'ultimo, giustificare la legittima provenienza. Non è chi non veda come venga quasi completamente a sfumare, in tal modo, quel collegamento diretto tra reato e oggetto dell'ablazione che rappresentava un requisito, per così dire, caratterizzante della confisca come originariamente concepita nel nuovo codice di rito del 1988 e come quel requisito venga sostituito con una sorta di presunzione di illiceità per accumulo, conseguente *ope legis* all'accertamento di responsabilità per determinate ipotesi di reato.

Sotto il secondo aspetto, appare subito di intuitiva evidenza come l'introduzione e la successiva estensione a fattispecie sempre più numerose della c.d. confisca "per

equivalente” abbia fatto venir meno definitivamente la necessità di distinguere se i beni da sottoporre al vincolo siano o meno collegati al reato oggetto del procedimento nel cui ambito la misura viene disposta, eventualmente anche in via cautelare mediante sequestro preventivo ex art.321, comma 2, c.p.p.

Se è vero infatti che con l’estensione delle ipotesi di confisca obbligatoria introdotta con l’art.12 *sexies* del D.L. 306/1992 il collegamento della *res* al reato poteva dirsi in larga misura attenuato, ma non completamente dissolto, residuando pur sempre, sia pur solo sul piano presuntivo, un vincolo di derivazione causale tra la *res* e determinate attività delittuose qualificate dalla riferibilità della *res*, anche solo indirettamente, a soggetti di cui sia stata accertata la responsabilità per reati riconducibili a quella tipologia delittuosa, è altrettanto vero che quel collegamento viene a perdere ogni significato e qualsiasi rilevanza, come presupposto del provvedimento ablatorio, con l’affermarsi dell’istituto della confisca c.d. “per equivalente”.

Vero è che tale istituto è caratterizzato da un vincolo di sussidiarietà rispetto alla confisca “diretta” (conseguente, peraltro, solo a determinati delitti), ma è altrettanto vero che trattasi di caratteristica puramente formale, il vincolo potendo applicarsi, nei casi di impossibilità di confisca del profitto del reato, a beni privi di qualsiasi legame pertinenziale con il fatto-reato oggetto delle indagini o della condanna, purchè di valore equivalente a quel profitto e purchè rientranti tra i beni costituenti il patrimonio nella disponibilità dell’indagato-imputato.

Non solo, ma quel vincolo di sussidiarietà è stato esteso non solo con riferimento a taluni casi di confisca “diretta”, avente ad oggetto il profitto, il prodotto ovvero il prezzo del reato - ad esempio in tema di gravi reati contro la P.A. (art.322 *ter* c.p.), di criminalità informatica (art.240, comma 1 *bis*, c.p.), di truffa specificamente aggravata (art.640 *quater*, c.p.), di reati tributari (art.12 *bis* D.L.vo n.74/2000) e di riciclaggio (art.648 *quater* c.p.) - ma anche agli ulteriori casi di confisca obbligatoria previsti dall’art.12 *sexies* del D.L. n.306/1992 (oggi art.240 *bis* c.p., dopo l’entrata in vigore del D.L.vo n.21/2018), il comma 2 *ter* di quell’articolo prevedendo la possibilità di procedere alla confisca di altre somme di denaro o di altri beni di legittima provenienza nella disponibilità, anche indiretta, del condannato in tutti i casi in cui non sia possibile procedere alla confisca dei beni di valore sproporzionato rispetto alla sua capacità economica di cui il condannato per i reati previsti dal comma 1 non sia in grado di giustificare la provenienza. E viene così a realizzarsi, con tale previsione normativa, un significativo momento di sintesi dei due filoni evolutivi dell’istituto della confisca, prima sommariamente tratteggiati, che ne hanno segnato la trasformazione da misura di sicurezza a vera e propria sanzione di natura

patrimoniale: la confisca per equivalente, originariamente confinata a strumento succedaneo della confisca del profitto o prezzo del reato (e quindi della confisca c.d. “diretta”), viene infatti adattata anche a strumento succedaneo di tutte le altre ipotesi di confisca obbligatoria aventi ad oggetto beni non legati da un immediato vincolo di pertinenzialità al reato per cui si procede.

E’ possibile comunque individuare una caratteristica comune dell’istituto, presente, a mio avviso, in entrambi i suoi ambiti applicativi. La confisca per “equivalente” viene infatti ad assolvere, in tutti i casi in cui è prevista, per usare le parole della giurisprudenza della Corte di Cassazione (Cass. Sez. Unite 26.6.2015, Lucci), ad una funzione sostanzialmente ripristinatoria della situazione economica, modificata a favore del reo dalla commissione del fatto illecito, mediante l’imposizione di un sacrificio patrimoniale di corrispondente valore a carico del responsabile ed è, pertanto, connotata dal carattere afflittivo e da un rapporto consequenziale alla commissione del reato tipicamente proprio della sanzione penale, mentre esula dalla stessa qualsiasi funzione di prevenzione che costituisce invece la principale finalità delle misure di sicurezza. E’ infatti evidente – afferma ancora la Suprema Corte nella sentenza citata – che, essendo la confisca di valore parametrata al profitto od al prezzo dell’illecito solo da un punto di vista “quantitativo”, l’oggetto dell’ablazione finisce per essere rappresentato direttamente da una porzione del patrimonio che non presenta, di per sé, alcun elemento di collegamento col reato, ciò che consente di delineare la funzione della misura in chiave marcatamente sanzionatoria.

Ne risulta così confermato quanto si affermava in precedenza in ordine alla sostanziale trasformazione della confisca da misura di sicurezza a vera e propria sanzione penale accessoria di natura patrimoniale.

Quali peraltro le implicazioni di tale trasformazione nell’applicazione, in concreto, dell’art.321, comma 2, c.p.p. che, consente, come si è visto, di procedere al sequestro preventivo delle cose di cui è consentita la confisca?

Una prima considerazione si impone, a mio avviso, ove si tenga conto, come a me pare doveroso, della natura strumentale del sequestro preventivo rispetto ad un provvedimento definitivo di cui è destinato ad assicurare preventivamente l’efficacia, ovvero la confisca, che presenta quei precisi connotati sanzionatori di cui si è detto poc’anzi: la misura cautelare di cui si tratta non può non presupporre un sia pur relativo consolidamento dell’ipotesi accusatoria, sia dal punto di vista oggettivo che soggettivo.

Le stesse modalità esecutive del sequestro preventivo, come disciplinate dall’art.104 disp. att c.p.p. nella nuova formulazione di cui all’art.2, comma 9, lett.a) della legge

n.94/2009, eliminato il rinvio alla disciplina del sequestro probatorio, presuppongono del resto l'adempimento di precise formalità, che variano in ragione della natura del bene da sottoporre a sequestro (mobili, crediti, immobili, mobili registrati, insieme di beni organizzati in azienda, azioni, quote sociali e strumenti finanziari), assolutamente incompatibili con un quadro investigativo non sufficientemente delineato nei suoi contorni essenziali, soggettivi e oggettivi. Ed ulteriore conferma in tal senso la si ricava dalla formulazione del nuovo art.104 *bis* delle disp. att. c.p.p., così come modificato, da ultimo, dall'art.30, comma 2, lett.a) e lett.b) della legge n.161/2017, nella parte in cui viene introdotta un'apposita disciplina per l'amministrazione di aziende, società ovvero di beni di cui sia necessario assicurare, appunto, l'amministrazione; e ciò in ragione della necessità di contemperare le ragioni di giustizia sottese al sequestro con l'esigenza, non meno importante, di preservare la produttività del bene sottoposto al vincolo e di salvaguardare per quanto possibile i posti di lavoro dell'azienda. Da una custodia concepita in senso meramente statico si è passati quindi, per espresso dettato normativo, alla previsione dell'esigenza di una amministrazione dinamica e responsabile delle *res* sequestrate, presupposto indispensabile ad assicurare, almeno in teoria, la continuità operativa delle aziende coinvolte.

Come non ritenere, a fronte di un siffatto quadro normativo, che la stessa "tenuta" del provvedimento cautelare - soggetto, come è noto, ad eventuale richiesta di riesame - non possa prescindere dall'acquisizione di gravi indizi se non di colpevolezza a carico della persona indagata (potendo il sequestro essere disposto anche nei confronti di terzi) quanto meno della sussistenza in concreto di un reato (così Cass. Sez. Unite 31.3.2016, Capasso) e di gravi indizi in ordine alla riconducibilità all'indagato, secondo i parametri normativi relativi all'ipotesi di confisca i cui effetti devono essere preventivamente assicurati col sequestro, della *res* da sottoporre al vincolo?

A ciò si aggiunga, per completare il quadro con il contributo offerto sul tema dalla Corte di Cassazione, che le Sezioni Unite (v. Cass. Sezioni Unite 30.1.2014, Gubert) hanno ritenuto la legittimità del sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente nel caso di impossibilità, anche transitoria e reversibile, al momento della richiesta e dell'adozione della misura reale, di individuare i beni di diretta ed immediata derivazione causale dal fatto-reato, ossia dei beni che ne costituiscono il "profitto". Versandosi in materia di cautele reali, non sarebbe infatti possibile, secondo l'impostazione recepita dalla Suprema Corte, pretendere la preventiva ricerca generalizzata dei beni costituenti il profitto del reato, giacchè, durante il

tempo necessario per l'espletamento di tale ricerca, potrebbero essere occultati gli altri beni suscettibili di confisca per equivalente.

Evidenti le conseguenze di una siffatta impostazione: il sequestro preventivo per equivalente, al pari della confisca di valore, da istituto di natura sussidiaria ed eccezionale, quale configurato dalla disciplina penale sostanziale, diventa nella prassi un istituto "ordinario". Il che non vuol dire, peraltro, che Polizia Giudiziaria e Pubblico Ministero non siano tenuti allo svolgimento delle più puntuali, complete e specifiche indagini patrimoniali in vista della richiesta di un sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, sia per quantificare esattamente il vantaggio economico derivante dal reato (eventualmente *pro quota* a fronte di fattispecie plurisoggettive), sia per identificare comunque in prima battuta, in coerenza con la logica "sostitutiva" che caratterizza la misura di cui trattasi, i beni suscettibili di confisca diretta, determinandone il valore complessivo. Senza contare che sarà proprio in sede di indagini patrimoniali che potrà essere verificato se il denaro utilizzato per l'acquisto dei beni potenziali oggetto di sequestro per sproporzione del loro valore rispetto alla capacità economica del condannato costituisca provento o reimpiego di evasione fiscale e se, in questo caso, la relativa obbligazione tributaria sia stata estinta mediante adempimento nelle forme di legge, solo a questa condizione i beni di cui trattasi non essendo suscettibili di confisca né, conseguentemente, di sequestro preventivo (v. art.240 *bis* c.p. e, precedentemente, art.12 *sexies*, comma 1, D.L. n.356/1992).

Ma la necessità per il Pubblico Ministero di svolgere le più accurate indagini patrimoniali - al di là delle ragioni sistematiche, appena ricordate, che sono insite nella natura del provvedimento cautelare - discende anche dalla circostanza, comune anche ai sequestri di prevenzione, che, ai sensi dell'art. 104 *bis*, comma 1 *quater* Disp. att. c.p.p., aggiunto dal D.L.vo n.21/2018, per tutti i beni oggetto di sequestro, sia di prevenzione sia preventivo, ove finalizzato alla confisca in casi particolari di cui all'art.240 *bis* c.p. (anch'esso introdotto dal D.L.vo di cui sopra) ovvero alle altre ipotesi di confisca adottate nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'art.51, comma 3 *bis*, c.p.p., si applicano le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice "antimafia" (D.L.vo n.159/2011 come modificato dal D.L.vo n.161/2017). In tutti questi casi è l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata che coadiuva l'autorità giudiziaria, fino al provvedimento emesso dalla corte d'appello, nell'amministrazione e custodia dei beni sequestrati;

successivamente è la stessa Agenzia che provvede direttamente all'amministrazione dei beni medesimi secondo le modalità previste dal D.Lvo n.159/2011 (artt.35 e ss.).

Più accurate saranno le indagini patrimoniali, più corretta sarà pertanto l'individuazione dei beni da sottoporre al vincolo e più efficace la loro amministrazione e la tutela (preventiva) degli eventuali diritti dei terzi. Tanto più ove si consideri, con riguardo a quest'ultimo aspetto, che l'art. 12 *sexies*, comma 4 *quinquies*, D.L. n.306/1992 (ora art.104 *bis*, comma 1 *quinquies*, disp. att. c.p.p.) stabilisce che nel processo di cognizione devono essere citati i terzi titolari di diritti reali o personali di godimento sui beni in sequestro, di cui l'imputato risulti avere la disponibilità a qualsiasi titolo. Solo a questa condizione sarà loro pienamente opponibile la confisca eventualmente disposta all'esito del giudizio. Altamente opportuno, quindi, che questi terzi siano precisamente individuati dal Pubblico Ministero fin dalla fase delle indagini preliminari.

Il sequestro e la confisca di prevenzione

Il tema delle indagini patrimoniali, in funzione dell'adozione di provvedimenti di sequestro e confisca, assume un rilievo ancora maggiore se si sposta l'attenzione sui presupposti soggettivi e oggettivi di applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali disciplinate dagli artt. 16 e ss. del D.L.vo n.159/2011 (come modificato, da ultimo, dal D.L.vo n.161/2017).

Anche nel procedimento di prevenzione patrimoniale il sequestro si configura come provvedimento provvisorio e sostanzialmente anticipatorio degli effetti della confisca, essendo testualmente previsto dall'art.24, comma 1 *bis*, del D.L.vo n.159/2011 che il provvedimento di sequestro perde efficacia se il Tribunale non deposita il decreto che dispone la confisca entro un anno e sei mesi dalla data di immissione in possesso dei beni da parte dell'amministratore giudiziario.

Logicamente preliminare all'inizio delle indagini patrimoniali è l'individuazione del soggetto nei cui confronti può essere disposta la misura di prevenzione.

Il soggetto deve essere riconducibile, innanzi tutto, ad una delle categorie di pericolosità delineate dal legislatore ed elencate nel catalogo di cui all'art.4 D.L.vo citato.

Tali categorie possono essere classificate, operando raggruppamenti per caratteristiche omogenee delle ipotesi previste da quella norma, in pericolosità "semplice", pericolosità "qualificata", pericolosità "in relazione a fenomeni

sovversivi” e pericolosità “in relazione a fenomeni di violenza sportiva” (su cui v. *infra* in tema di presupposti oggettivi).

Alcune considerazioni si impongono con riguardo alle due categorie della pericolosità “semplice”, di cui al combinato disposto dell’art. 4 comma 1 lett. c) e 1, comma 1, D.L.vo n.159/2011, e della pericolosità “qualificata”.

Quanto alla prima, la giurisprudenza della Corte di Cassazione (v., da ultimo, Cass. Sez. Unite n.118/2018) è costante nel ritenere necessaria la verifica della realizzazione di un’attività delittuosa non episodica, ma caratterizzante un significativo intervallo temporale della vita del soggetto proposto, che sia stata o sia tuttora produttiva di proventi illeciti destinati, almeno in parte, al sostentamento del proposto ed, eventualmente, del suo nucleo familiare, con possibilità per il Giudice della prevenzione di valutare autonomamente i fatti accertati in sede penale, anche in assenza di condanna laddove il fatto risulti delineato con sufficiente chiarezza, con l’unico limite derivante dall’intervenuta negazione del fatto all’esito del procedimento penale.

Quanto alla categoria della pericolosità “qualificata”, in cui vanno collocati gli indiziati di appartenenza alle associazioni di cui all’art.416 *bis* c.p. o di commissione dei delitti previsti dall’art.51, comma 3 *bis*, c.p.p., nonché del delitto di cui all’art.12 *quinqüies* D.L. n.306/1992 e del delitto di cui all’art.418 c.p. (aggiunto, quest’ultimo, dal D.L.vo n.161/2017), è necessario acquisire la certezza della commissione del delitto richiamato dalla norma e verificare, quindi, l’ambito di responsabilità, nel contesto commissivo di tale delitto, del soggetto proposto, pur non essendo richiesta al riguardo la certezza al di là di ogni ragionevole dubbio. La giurisprudenza (v. Cass.n.36259/2017) esige comunque la *qualificata probabilità*, sulla base di *gravi* e non semplicemente *sufficienti* indizi di colpevolezza.

Le nuove categorie di pericolosità “qualificata” introdotte dal D.L.vo n.161/2017 comprendono, oltre al già ricordato art.418 c.p., gli indiziati per il delitto di cui all’art.640 *bis* c.p., gli indiziati per il delitto di cui all’art.416 c.p. finalizzato alla commissione di taluni gravi delitti contro la Pubblica Amministrazione (si tratta dello stesso catalogo di delitti contro la P.A. alla cui condanna consegue la confisca allargata, prima esaminata, prevista dall’art.240 *bis* c.p.) e gli indiziati per il delitto di cui all’art.612 *bis* c.p. Anche per tali nuove categorie devono ritenersi ovviamente applicabili gli stessi parametri valutativi degli indizi, prima sommariamente indicati, elaborati dalla giurisprudenza per le altre categorie di pericolosità “qualificata”.

Una volta accertata l’appartenenza del soggetto ad una delle categorie sopra indicate è necessario quindi accertare la sua pericolosità sociale. Questa va intesa in senso

lato, comprendendo l'accertata predisposizione al delitto sulla base di una valutazione globale della sua personalità risultante da tutte le manifestazioni sociali della sua vita e dall'accertamento di comportamenti illeciti e comunque antisociali persistenti nel tempo.

Più specificamente si è precisato in giurisprudenza (v. Cass. n.23641/2014) che il giudizio di pericolosità in sede di prevenzione va scisso in due momenti: il momento "constatativo", caratterizzato dall'acquisizione di elementi conoscitivi idonei a dare contezza e rappresentazione di condotte contrarie alle regole di convivenza tenute in passato dal proposto, e il momento "prognostico", in cui le informazioni di cui sopra diventano strumentali alla valutazione della possibile reiterazione, in prospettiva futura, da parte dello stesso soggetto, delle medesime o analoghe condotte antisociali, inquadrabili ovviamente nelle categorie criminologiche di riferimento previste dalla legge.

Da segnalare che l'art.16 lett. b) D.L.vo citato consente di applicare le misure di prevenzione patrimoniali anche alle persone fisiche e giuridiche segnalate al Comitato per le sanzioni delle Nazioni Unite o ad altro organismo internazionale competente per disporre il congelamento di fondi o di risorse economiche, quando vi sono fondati motivi per ritenere che i fondi o le risorse possano essere dispersi, occultati o utilizzati per il finanziamento di organizzazioni o attività terroristiche, anche internazionali.

Da sottolineare, inoltre, che, diversamente da quanto previsto per le misure di prevenzione personali, le misure di prevenzione patrimoniali possono essere disposte anche nei casi in cui, al momento della richiesta, la pericolosità sociale del soggetto proposto non è più attuale ovvero nel caso in cui, dopo la richiesta, il soggetto proposto è deceduto, il procedimento dovendo proseguire, in tal caso, nei confronti degli eredi o, comunque, degli aventi causa.

Una volta individuato il soggetto da sottoporre a misura, sulla base di una valutazione globale della sua personalità, le indagini patrimoniali possono indirizzarsi non solo nei suoi confronti, ma anche nei confronti del coniuge, dei figli, delle persone con lui conviventi nell'ultimo quinquennio e delle persone, fisiche o giuridiche, società, consorzi od associazioni del cui patrimonio il proposto risulta poter disporre, anche indirettamente, in tutto o in parte. E ciò sulla base di una presunzione *iuris tantum* di disponibilità indiretta dei beni da parte del proposto, superabile unicamente dalla prova contraria fornita dagli interessati, che è chiaramente desumibile dal disposto dell'art. 26 D.L.vo citato, il quale presume la fittizietà, fino a prova contraria, dei trasferimenti e delle intestazioni a titolo gratuito o fiduciario nonché dei trasferimenti

e delle intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuate nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonché dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado, E qui va sottolineata, *per incidens*, una rilevante differenza rispetto al regime probatorio che regola la materia nella confisca in casi particolari ex art.240 bis c.p., laddove la prova della disponibilità indiretta dei beni in capo all'indagato-imputato deve essere in ogni caso fornita dalla pubblica accusa.

La disponibilità indiretta – concetto introdotto dal legislatore per prevenire ogni possibile forma di elusione della normativa in esame - ricorre in tutti i casi in cui, al di là della formale intestazione del bene ad un soggetto diverso dal proposto, quest'ultimo ne sia il *dominus* effettivo potendo determinarne la destinazione o l'impiego, anche in base a situazioni di mero fatto per essere il terzo titolare formale del bene in una posizione di soggezione totale nei confronti del proposto (in tal senso la giurisprudenza è costante). La disponibilità non deve quindi concretarsi, in definitiva, in situazioni giuridiche formali, essendo sufficiente che il proposto possa, di fatto, utilizzare i beni, anche se formalmente appartenenti a terzi, come se ne fosse il vero proprietario.

I beni suscettibili di sequestro di prevenzione sono quelli di cui il proposto risulta poter disporre, anche indirettamente, in base alla presunzione ed ai criteri di valutazione sopra indicati, quando il loro valore risulta sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica svolta ovvero quando, sulla base di sufficienti indizi (e qui va segnalata un'altra importante differenza con la confisca ex art.240 bis c.p., che non contempla tale ipotesi), si ha fondato motivo di ritenere che gli stessi siano il frutto di attività illecite o ne costituiscano il reimpiego (art.20, comma 1, D.L.vo n.159/2011, per quanto attiene al sequestro, e art.24, comma 1, D.L.vo cit., per quanto attiene alla confisca, per la quale è richiesto l'ulteriore requisito, non previsto invece per il sequestro, dell'impossibilità, per il proposto, di giustificare la legittima provenienza dei beni di valore sproporzionato al reddito dichiarato o all'attività economica, con esclusione della possibilità di giustificarne la legittima provenienza adducendo che il denaro utilizzato per acquistarli sia provento o reimpiego dell'evasione fiscale. Ne consegue che se il proposto riesce a giustificare, nel corso del procedimento, la legittima provenienza dei beni già sequestrati, questi non possono essere confiscati ed il provvedimento di sequestro perde efficacia).

Sulla base di questi presupposti risultano quindi già ben definiti i contorni delle indagini patrimoniali finalizzate all'apprensione dei beni da sottoporre a misura di prevenzione. Ma quali possono essere, in concreto, tali beni? A parte, ovviamente, i

beni mobili e immobili, i mobili registrati, i crediti, le partecipazioni in società e gli strumenti finanziari in generale, una risposta la si ricava dal comma 2 dell'art.19 D.L.vo citato il quale indica, in particolare, quale tema di indagine patrimoniale, l'accertamento della titolarità, diretta o indiretta, in capo al proposto, di licenze, autorizzazioni, concessioni o abilitazioni all'esercizio di attività imprenditoriali e commerciali, comprese le iscrizioni ad albi professionali e a pubblici registri, qualora si tratti di attività che beneficino di contributi, finanziamenti o mutui agevolati ed altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concesse o erogate da parte dello Stato, degli enti pubblici o dell'Unione Europea.

Sul versante dei presupposti soggettivi le indagini dovranno indirizzarsi, in particolare, sul tenore di vita del proposto, sulle sue disponibilità finanziarie, sul suo patrimonio, sull'attività economica svolta e verificare la coerenza, in astratto, e la compatibilità, in concreto, di tali parametri.

Nel caso in cui la misura debba essere richiesta nei confronti dei soggetti di cui all'art.4 lett.i) (indiziati di agevolazione di persone o gruppi che hanno partecipato a manifestazioni di violenza in occasione di manifestazioni sportive), sequestro e confisca di prevenzione possono avere per oggetto anche i beni, nella disponibilità di quei soggetti, che possono agevolare, in qualsiasi modo, le attività di chi prende parte attiva a fatti di violenza in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Criterio oggettivo di applicazione della misura, quest'ultimo, che deve ritenersi applicabile, per analogia, anche nei casi in cui il soggetto proposto sia un indiziato del delitto di cui all'art.612 *bis* c.p. ovvero appartenga alla categoria prevista dall'art.1 lett. c) D.L.vo citato (reati nei confronti di minorenni o contro la sicurezza e tranquillità pubblica). Non essendo ontologicamente possibile individuare alcuna accumulazione patrimoniale illecita derivante da tali reati, sequestro e confisca devono ritenersi invero consentiti, anche in questi casi, almeno tendenzialmente, solo con riferimento ai beni idonei ad agevolare la pericolosità specifica connessa a quei particolari delitti.

Anche nell'ambito delle misure di prevenzione patrimoniale sono previste, quali misure sostitutive, il sequestro e la confisca per equivalente. I presupposti sono sostanzialmente gli stessi analizzati in precedenza con riguardo alla confisca e al sequestro preventivo ex art.321, comma 2 c.p.p.: il sequestro e la confisca possono avere ad oggetto altri beni di valore equivalente e di legittima provenienza dei quali il proposto ha la disponibilità, anche indiretta, nei casi in cui non sia possibile procedere al sequestro dei beni indicati nell'art.20, comma 1, D.L.vo citato perché il proposto non ne ha la disponibilità, diretta o indiretta, anche per effetto di legittimo trasferimento, in qualunque epoca, a terzi di buona fede (fatti salvi gli effetti, nel caso di beni immobili e mobili registrati, della priorità della trascrizione).

Conclusioni

Sequestro preventivo e sequestro di prevenzione (e correlative ipotesi di confisca) si iscrivono quindi in un sistema complesso di contrasto ai patrimoni illeciti che opera su due piani, distinti ma collegati: il piano della risposta sanzionatoria penale, cui provvedono le norme di cui agli artt.240 e 240 *bis* c.p., e le altre norme, prima richiamate, che prevedono casi particolari di confisca per equivalente in sostituzione della confisca “diretta”, con le dilatate potenzialità applicative derivanti dal rinvio “aperto” contenuto nell’art.321, comma 2, c.p.p., ed il piano della prevenzione, che si differenzia dal primo per l’assenza di un reato presupposto e di un correlativo procedimento penale avente come proprio scopo quello di accertare fatti specifici, inquadrabili nella previsione delle norme incriminatrici, sulla base di elementi di prova con i requisiti di certezza indicati dall’art.533 c.p.p. Il procedimento di prevenzione si configura invece come un giudizio su condotte plurime, sintomatiche, nel loro complesso, della pericolosità sociale di un soggetto, in cui ampio spazio hanno le presunzioni e la valutazione degli indizi, in particolare per quanto riguarda, come si è visto, il collegamento al soggetto proposto per la misura patrimoniale di determinati beni di illecita provenienza.

L’autonomia dei due procedimenti comporta la possibilità che in sede di prevenzione siano applicabili provvedimenti personali e/o patrimoniali anche in contrasto con le conclusioni cui possa pervenire il giudizio penale sia per la diversità dei presupposti, sia per la diversa valenza che la legge assegna agli elementi in base ai quali le singole procedure vengono definite (in tal senso cfr. Cass. n.19914/2005).

Non possono sfuggire, infatti, anche ad un primo esame superficiale dei due complessi normativi di cui si tratta, gli elementi differenziali che li connotano soprattutto sotto il profilo degli *standard* probatori richiesti e delle conseguenti garanzie sostanziali per i soggetti coinvolti nei procedimenti. Nessun dubbio che le misure di prevenzione patrimoniali, e in particolare il sequestro di prevenzione, rappresentino, sotto questo profilo, una forma di difesa “avanzata” contro l’accumulo di patrimoni di illecita provenienza. Si è visto infatti che i soggetti che ne possono essere colpiti ed i beni che ne possono costituire l’oggetto possono essere individuati sulla base di criteri - che potremmo definire, con espressione di sintesi, “sintomatici” - che hanno ben poco in comune con lo “statuto” della prova nel procedimento penale. Non senza rilevare, peraltro, che anche nel procedimento penale l’applicazione della confisca in casi particolari di cui all’art.240 *bis* c.p. (e,

precedentemente, art. 12 *sexies* D.L. n.306/1992), pur presupponendo l'accertamento della responsabilità penale per determinati reati, trova fondamento, in definitiva, in un elemento presuntivo che si rinviene anche nel procedimento di prevenzione patrimoniale (v. art.24, comma 1, D.L.vo n.159/2011), in particolare laddove viene richiesto al condannato, per evitarne l'ablazione, di giustificare la provenienza dei beni di valore sproporzionato rispetto alla propria capacità economica. E' qui evidente, infatti, che ci troviamo in presenza di una presunzione *iuris tantum* di illecita provenienza fondata sul semplice rilievo della sproporzione tra valore del bene e capacità economica del condannato. Diverso è invece il regime probatorio, come si è visto, per quanto concerne le intestazioni "fittizie" a coniuge, conviventi e/o parenti entro il sesto grado e affini entro il quarto grado, oggetto di presunzione *iuris tantum* nel procedimento di prevenzione e oggetto di prova (che può riguardare peraltro qualunque soggetto interposto) spettante invece all'accusa nel procedimento penale (e, ovviamente, nello stesso procedimento di prevenzione, ove la prova riguardi soggetti interposti diversi da quelli considerati dalla presunzione legale di cui sopra).

Il legislatore del 2011 e, successivamente, quello del 2017, non hanno evidentemente ignorato, peraltro, l'ipotesi, tutt'altro che astratta, di un potenziale contrasto tra esiti definitori del procedimento penale e del procedimento di prevenzione se è vero che l'art.29 del D.L.vo n.159/2011 prevede la possibilità di esercizio, in ogni tempo, dell'azione di prevenzione, indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale, e che si è avvertita pertanto la necessità di regolamentare, nel successivo art.30, le eventuali interferenze tra provvedimenti di sequestro e/o confisca adottati nell'ambito dei due procedimenti.

Alla risposta giudiziaria il compito di confermare, o meno, la bontà di questa scelta del c.d. "doppio binario" operata dal legislatore, non senza sottolineare, peraltro, che i risultati finora conseguiti con le notevoli risorse economiche sottratte alla criminalità organizzata con gli strumenti normativi qui analizzati devono incoraggiarci a proseguire con fiducia nella strada intrapresa.

Verona, li 3.10.2018

Bruno Bruni